

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

ROMA 10 MAGGIO 2019

IVANA MALVASO

Le novità del D.L. 32/2019 c.d. «Sblocca
Cantieri»

COSA CAMBIA NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - I

A seguito del D.L. 32/2019 la disciplina degli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 è la seguente:

→ affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000 art. 36 comma 2 lett. a) ;

→Affidamento mediante procedura negoziata : per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 mediante invito rivolto ad almeno 5 operatori economici,ove esistenti;

→Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 200.000 mediante invito rivolto ad almeno 3 operatori economici ,ove esistenti;

Gli operatori sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti

È stato abrogato il comma 912 della l. 145/2018

COSA CAMBIA NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA-2

- Affidamento a seguito di procedura aperta **per lavori** di importo pari o superiore a 200.000 euro fino alle soglie di cui all'art. 35 salvo quanto previsto dall'art. 97 comma 8 (applicazione dell'esclusione automatica delle offerte per appalti non presentano carattere transfrontaliero)
- Al comma 5 viene introdotta la possibilità di esaminare le offerte economiche prima della verifica della busta contenente la documentazione amministrativa recependo l'art. 56 paragrafo 2 della Direttiva UE 24/2014
- Al comma 9 bis è previsto che fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 comma 3 (aggiudicazione sulla base del criterio qualità/prezzo) le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ovvero , previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio qualità/prezzo

INVERSIONE DELL'APERTURA DELLE BUSTE

- Questa facoltà può essere esercitata se prevista nel bando o avviso con il quale si indice la procedura
- Le stazioni appaltanti se si avvalgono di questa facoltà verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrono motivi di esclusione e che sussistano i requisiti di cui all'art. 83
- Il controllo è esteso a campione anche sugli altri partecipanti secondo le modalità indicate nei documenti di gara
- In base all'esito della verifica si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 97
- sull'aggiudicatario si procede alla verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto

INVERSIONE DELL'APERTURA DELLE BUSTE -2

Alcuni dubbi

- La previsione inserita al comma 5 dell'art. 36 rende l'inversione applicabile solo negli appalti sotto soglia.
- La direttiva 24/2014 prevedeva questa possibilità anche per gli appalti sopra soglia perché limitarla?
- La norma non chiarisce se si applica solo quando il criterio di aggiudicazione è quello del solo prezzo, anche se la previsione del ricalcolo della soglia di anomalia può far pensare a questa applicazione
- Questa modalità è utile infatti nel caso di appalti aggiudicati sulla base del criterio del solo prezzo nei quali partecipano un numero notevole di operatori economici

INVERSIONE DELL'APERTURA DELLE BUSTE -3

Come applicarla:

- Nel bando di gara e nel disciplinare occorre prevedere l'utilizzo di questa modalità e indicare la percentuale delle buste sulle quali è effettuato il controllo a campione della busta contenente la documentazione amministrativa
- Nella seduta di gara si procede quindi a:
 - Individuare le offerte sulle quali effettuare il controllo a campione delle buste amministrative che verrà effettuato dopo l'apertura delle buste economiche
 - Aprire le offerte economiche pervenute e procedere al controllo della loro regolarità e quindi alla loro ammissione/esclusione
 - Effettuare il calcolo dell'anomalia e individuare sulla base dello stesso la migliore offerta

INVERSIONE DELL'APERTURA DELLE BUSTE -4

Come applicarla:

- Effettuare la verifica della busta amministrativa della migliore offerta e di quelle da sottoporre al controllo a campione
- Procedere a seguito della verifica sulla busta amministrativa all'ammissione / esclusione o all'attivazione del soccorso istruttorio se possibile
- A seguito dell'esito delle verifiche e dell'attivazione del soccorso istruttorio procedere se necessario a ricalcolare la soglia di anomalia e ad individuare la nuova migliore offerta e a verificare la documentazione amministrativa presentata

INVERSIONE DELL'APERTURA DELLE BUSTE -5

Quali gli effetti applicazione su gare di regione toscana:

- Gara torrente Bicchieraia svolta con modalità ordinaria offerte 285 sono state necessarie complessivamente 22 sedute di gara
- dal 11.05.2018 fino al 7.08.2018 si è svolta la fase di verifica della busta amministrativa per 18 sedute di gara
- dal 3.10.2018 al 12.10.2018 la fase di aperture delle busta economica per 4 sedute di gara
- Gara svolta con inversione delle buste Gara Serchio Lotto B n. offerte 266 in totale sono state svolte 5 sedute di gara
- dal 3.10.2018 al 5.12.2018 .
- Per entrambe le gara è stato necessario attivare il soccorso istruttorio e le gare tengono conto anche dei tempi a ciò necessari.

COSA CAMBIA PER I CRITERI AGGIUDICAZIONE

- **Aggiudicazione sulla base del criterio qualità/prezzo**
- all'art. 95 comma 3 viene previsto in aggiunta alle precedenti ipotesi, l'utilizzo del criterio qualità/ prezzo per contratti di fornitura e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo
- Al comma 10 bis viene eliminato il tetto massimo per il punteggio economico confermando il principio che i criteri devono garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici
- Previsto all'art. 97 comma 3 che il calcolo dell'anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre fermo restando la facoltà di attivare la verifica di congruità

COSA CAMBIA PER I CRITERI AGGIUDICAZIONE -2

- **Aggiudicazione sulla base del criterio del solo prezzo**
- all'art. 95 comma 4 vengono eliminate:
- La lett. a) che disciplinava i casi nei quali era possibile per i lavori di utilizzare il criterio del solo prezzo
- La lett. c) è stata eliminata ma di fatto è stata riformulata prevedendo al comma 3 la lett. b- bis)
- Rimane ferma la possibilità di aggiudicare sulla base del solo prezzo i servizi o le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato

COSA CAMBIA PER I CRITERI AGGIUDICAZIONE

Aggiudicazione per i lavori

- Sulla base dell'art. 36 comma 9 bis) e dell'art. 95 il criterio del solo prezzo
- Deve essere utilizzato per le procedure sotto soglia
- Per le procedure sotto soglia può essere utilizzato il criterio qualità/prezzo solo previa motivazione
- Per le procedure di importo pari o superiore alla soglia le stazioni appaltanti scelgono il criterio di aggiudicazione applicando quanto previsto al comma 2 dell'art. 95

COSA CAMBIA PER L'ANOMALIA DELL'OFFERTA

PER IL CRITERIO DEL SOLO PREZZO

- All'art. 97 viene modificato il meccanismo per il calcolo dell'anomalia prevedendo due modalità a seconda se il numero delle offerte è pari o superiore a 15 o inferiore a 15
- Confermato la necessità di un numero pari o superiore a 5 offerte per applicare il calcolo
- Attribuito al MIT la possibilità di definire con decreto nuove modalità per effettuare il calcolo dell'anomalia al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri per il calcolo
- Previsto al comma 8 per gli appalti che non presentano carattere trasfrontaliero l'applicazione dell'esclusione automatica quando il numero delle offerte è pari o superiore a 10.
- La determinazione se un appalto ha carattere trasfrontaliero è lasciata alle stazioni appaltanti

COSA CAMBIA IN TEMA DI SUBAPPALTO - I

ALL'ART. 105 VIENE ELIMINATO:

- l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori
- il divieto per il subappaltatore di partecipare alla gara

VIENE CONFERMATO LA NECESSITÀ:

- di indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti dei servizi o forniture al momento della presentazione dell'offerta
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80

COSA CAMBIA IN TEMA DI SUBAPPALTO - 2

ALL'ART. 105 VIENE MODIFICATO:

- Il limite del subappalto che non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto
- La quota subappaltabile è definita dalla Stazione appaltante nel bando e quindi può variare

VIENE PREVISTO IL PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE IN CASO DI:

- Inadempimento da parte dell'appaltatore
- Su richiesta del subappaltatore
- Il pagamento diretto al subappaltatore richiede da parte della stazione appaltante una disciplina specifica nel contratto al fine di non incorrere in pagamenti non dovuti

IL REGOLAMENTO UNICO

- *Art 216: 27 octies: «Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma».*

MANUTENZIONI: NESSUNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie che non interessino parti strutturali degli edifici, i lavori possono essere affidati sul progetto definitivo composto da una relazione generale dall'elenco prezzi unitari, da un computo metrico estimativo e dal piano e dai costi della sicurezza.

■ Nuovo Art. 23 comma 3 bis : « *i contratti di **lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, **possono essere affidati**, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, **sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.** L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo»*

IL RITORNO ALL'APPALTO INTEGRATO FINO AL 31-12-2019

- Il nuovo art 216 comma 4 bis:

«Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto»

AFFIDAMENTO MANUTENZIONI e APPALTO INTEGRATO

- l'affidamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla base del progetto definitivo è diverso dall'affidamento di un appalto integrato
- Nelle manutenzioni **il progetto esecutivo non viene mai redatto** e l'esecuzione avviene sulla base del progetto definitivo
- nell'appalto integrato **il progetto esecutivo viene redatto dal progettista dopo l'aggiudicazione della gara** e il costo della progettazione rientra fra gli importi dell'offerta
- il progettista viene pagato direttamente dall'amministrazione.

GLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA

Vieni riformulato il testo dell'art 113 eliminando il cd incentivo alle funzioni di programmazione, valutazione dei progetti, controllo gara ed esecuzione del contratto.

- Υ *Art 133 comma2 «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di ~~programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici~~ **per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione** ».*
- Υ La problematica più impattante è quella relativa all'aggiornamento dei regolamenti interni di ogni S.A. in materia di incentivi alle funzioni tecniche ed agli atti di indizione di gara.

FOCUS

- Eliminazione rito super accelerato e ritorno al passato
- Abrogazione 2° e 3° periodo primo comma art. 29
- Inserimento all'art. 76 comma 2 bis obbligo di comunicare il provvedimento degli ammessi /esclusi entro 5 giorni
- Anticipazione del prezzo anche ai servizi e le forniture

GRAZIE